REP. N. 3
Pag. 4

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Associazione
Regionale
del Piemonte

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, in prosieguo d'atto denominata "ANCI Piemonte", codice fiscale 80097160016 rappresentata dal Presidente, Avv. Alberto Avetta domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'ANCI Piemonte in Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, in prosieguo d'atto denominata "Arpa Piemonte", P.I. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo Robotto, nato ad Alessandria il 23 luglio 1965 e domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Agenzia in Via Pio VII, 9 – 10135 Torino;

PREMESSO CHE

- ANCI Piemonte rappresenta il sistema dei Comuni piemontesi, la Città metropolitana di Torino, le Province e le Unioni di Comuni. In attuazione del dettato costituzionale, l'Associazione tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso
- Arpa Piemonte è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con l.r. 13.04.1995 n. 60, sostituita da l.r. 26.09.2016 n. 18, preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della legge nazionale 28.06.2016 n. 132, membro del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
- è interesse di ANCI Piemonte ed Arpa Piemonte sostenere processi di ricerca e di sviluppo sulle tematiche di interesse comune;

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Associazione
Regionale
del Piemonte

Articolo 1 – Finalità

1. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, alla predisposizione, alla promozione e all'attuazione di progetti ed eventi volti a contribuire alla disseminazione della conoscenza, alla risoluzione di problematiche comuni, all'educazione ambientale dei cittadini ed alla tutela del patrimonio ambientale, in base ai principi della collaborazione amministrativa tra le Istituzioni pubbliche presenti sul medesimo territorio
2. L'Accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, fatti salvi eventuali separati accordi aventi per oggetto la concessione di contributi e/o finanziamenti, nei limiti di quanto consentito dalle leggi vigenti e dallo Statuto di ANCI Piemonte e di Arpa Piemonte
3. Le Parti, nel loro processo congiunto, potranno collaborare per intercettare possibili finanziatori dell'attività, compatibili con la *mission* di ciascuno; nel caso le parti disciplineranno le modalità di gestione e rendicontazione dei contributi ricevuti.

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione

La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali:

a) la realizzazione di iniziative di attività di ricerca e di sviluppo in campo ambientale, manifestazioni e percorsi formativi destinati alla società in generale. Si citano come attività preferenziali:
- la progettazione e l'organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche condivise;
- la realizzazione di testi, documenti e materiali divulgativi vari;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e incontri, anche in sinergia con altre istituzioni locali e nazionali;

b) la promozione dei rapporti di collaborazione tra i patrimoni di conoscenza delle Parti, che, pur rimanendo libere e autonome nelle proprie funzioni, mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse umane, nonché le proprie strumentazioni e apparecchiature, compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne in materia di qualità e sicurezza;

c) la reciproca veicolazione delle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali informativi (siti Web, newsletter, etc.).

Articolo 3 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

1. I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con l'obbligo dell'inserimento dei loghi delle Parti e della citazione, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Associazione
Regionale
del Piemonte

2. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Articolo 4 – Modalità della collaborazione

ANCI Piemonte indica come proprio referente il Direttore *pro tempore*, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo
Arpa Piemonte indica come proprio referente il Direttore generale *pro tempore*.

Articolo 5 - Durata e Recesso

1. L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del recesso.
3. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 6 – Riservatezza

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per ANCI è l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per Arpa è il Direttore Generale.

Articolo 8 – Controversie

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Associazione
Regionale
del Piemonte

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Torino.

Articolo 9 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Torino, 15·6·2018

p/ ANCI Piemonte
IL PRESIDENTE
(Avv. Alberto Avetta)

Arpa Piemonte
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Angelo Robotto)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Associazione
Regionale
del Piemonte